

## **Ordine del giorno: Impianti rifiuti, compatibilità urbanistica**

Con una interessantissima sentenza del TAR Piemonte che tratta la questione della possibilità di collocare impianti di trattamento rifiuti in zone residenziali e con destinazione urbanistica non compatibile e in deroga alla normativa sulle industrie insalubri di prima classe viene espresso il parere che tali attività devono “essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni” (comma 2 articolo 216 Testo Unico Leggi Sanitarie).

L'oggetto della sentenza tratta un'autorizzazione a modificare una attività ad esempio, di autofficina e soccorso stradale in una attività di demolizione recupero, rottamazione e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi; oppure la possibilità di estendere e ampliare la produzione, trasformazione e lavorazione di rifiuti, fanghi etc, rientrando quindi nelle attività delle cosiddette industrie insalubri di prima classe ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 1994. (che si Allega).

Il vigente Piano Regolatore del Comune di Città di Castello, in questa circostanza prevede che nelle zone per attività produttive (D1) possono insediarsi “...tutti gli impianti produttivi, ad eccezione di quelli che possono risultare dannosi ....per la salute di quanti abitano gli ambiti urbani contermini...”.

Questa sentenza relativamente alla normativa sulle industrie insalubri e alla possibilità che l'autorizzazione all'impianto di trattamento rifiuti (emanata dalla conferenza dei servizi) sembri costituisca variante automatica al piano urbanistico comunale, comma 6 articolo 208 DLgs 152/2006 per l'autorizzazione unica ad un impianto di trattamento rifiuti l'autorizzazione della Conferenza dei servizi **“sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”**.

Tale norma però spiegata meglio dal consiglio di Stato, impone che comunque sia il consiglio comunale a recepire le determinazioni della conferenza dei servizi. (Vedi Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4689, del 24 settembre 2013 - TAR Liguria n. 88 del 2015 - Consiglio di Stato sentenza n.3119/2015 - Consiglio di Stato sentenza n. 5658 del 11/12/2015) che, a seconda dei casi, può contenere anche la variazione urbanistica.

Infatti, viene comunque recepito il fatto che: **“Non può ritenersi che, in questo caso, l'autorizzazione unica costituisca variante perché l'effetto di variante urbanistica ex art. 208 D.Lgs. n. 152 del 2006, presuppone che l'Amministrazione Comunale dia l'assenso alla variante urbanistica”**.

In altre parole, è chiaro, che le autorizzazioni di attività che presuppongono lavorazione, trattamento, manipolazione di rifiuti di prima classe, devono obbligatoriamente essere normate e rilasciate dal Comune senza alcuna automazione, anche in presenza di autorizzazione della Conferenza dei Servizi.

Ma ad oggi, non essendo contemplate, regolamenti e disposizioni, inerenti queste attività, il Consiglio Comunale di Città di Castello, in riferimento soprattutto alla possibilità che in aree industriali, coincidenti, confinanti e limitrofe a zone residenziali, chiede di valutare l'inserimento nel nuovo PRG di prossima approvazione, di appositi regolamenti che disciplinino quanto sopra.

Questo anche in considerazione del Piano dei Rifiuti che in particolare, suggerisce la localizzazione prossima agli impianti ultimi di smaltimento; infatti al **Titolo Primo gestione dei rifiuti – Capo Terzo: Servizio di gestione integrata lettera (d)** si legge quanto segue: **“il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo**

**200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;**

Inoltre, ulteriori disposizioni specifiche con relative tabelle, risultano contemplare molte fattispecie, di trattamento di rifiuti, in prossimità di luoghi sensibili, quali, scuole, asili, ospedali, case di riposo centri abitati. Di seguito estratto di parte del Piano Regionale dei Rifiuti.

**Protezione della popolazione dalle molestie**

**Distanza da centri e nuclei abitati e previsioni di espansioni di aree A, B, C ed F (zone turistico-produttive)**

Gli impianti devono essere **posti a distanza di sicurezza dai centri abitati.**

L'ubicazione degli impianti deve essere determinata tenendo conto della compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico e delle condizioni meteorologiche e climatiche.

Sono salve le norme vigenti per la localizzazione delle industrie insalubri.

Gli impianti devono essere ubicati in posizione tale da rendere agevole il transito dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, evitando, ove possibile, l'attraversamento dei centri urbani. Gli impianti per il trattamento dei rifiuti, oltre a rispettare le norme vigenti in materia dell'ambiente, debbono in ogni caso possedere requisiti tali da evitare: inquinamento da rumore, esalazioni dannose o moleste, sviluppo di larve, ratti ed insetti.

Al fine di garantire la tutela della popolazione si determinano delle distanze dai centri e i nuclei abitati (così come definiti dall'ISTAT) per gli impianti di scarica di **termovalorizzazione** e di compostaggio.

Per gli impianti per i quali non è definita una fascia di tutela specifica dovranno essere valutate le condizioni sito specifiche anche in funzione della tipologia di impianto da realizzare; in fase di progettazione ed approfondimenti ambientali in presenza di potenziali criticità, dovranno essere definite misure mitigative tali da garantire la tutela della popolazione.

**Distanza da funzioni sensibili**

Per quanto riguarda i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e di impatto generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto, e le funzioni sensibili **(strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo)** prossime all'area stessa.

Per tale motivo, per gli impianti che trattano rifiuti biodegradabili e putrescibili, con riferimento alla Tabella delle distanze riportata per i centri e nuclei abitati, le distanze individuate sono da ritenersi escludenti.

**Distanze da funzioni sensibili**

Tipologia di Gruppo	di -	Distanze (m) misurata dalla recinzione dell'impianto	Note
A	A3	500	Si applica ai soli impianti di capacità complessiva superiore a 10 t/giorno
C	C1	500	Si applica per discariche di rifiuti non pericolosi putrescibili
E	E1	500	

**Per questo motivo, il Consiglio Comunale di Città di Castello, chiede alla Giunta e ai redattori del PRG, di verificare:**

- **se il nuovo piano recepisce le linee di indirizzo, del piano regionale dei rifiuti;**
- **se qualora ritenuto opportuno, esplicitare attraverso le NTA i presupposti e/o i criteri per il rilascio da parte degli uffici comunali, delle attestazioni di Compatibilità Urbanistica, facendo riferimento a precise disposizioni normative;**

**In particolare, si richiede che il nuovo PRG**

- **possa individuare o apposti luoghi dove realizzare tali attività, oppure quelle aree (zone industriali, artigianali, miste residenziali), a ridosso dei centri abitati, zone sensibili ecc, dove dovrà essere considerata vietata l'attività in quanto area di rispetto con un raggio di distanza adeguato al tipo di trattamento effettuato.**

**Città di Castello, 28/09/2017**

**Zucchini Gaetano, Tavernelli Luciano, Tofanelli Vincenzo, Domenichini Luciano, Francesca Mencagli, Vittorio Massetti, Mirko Pescari, Massimi Minciotti, Vittorio Morani, Ursula Masciarri, Bartolini Luigi, Filippo Schiattelli, Benedetta Calagreti, Tiziana Croci, Giovanni Procelli**